



COMUNE DI S. MAURIZIO CANAVESE	
Art. II - 16 NOV 2013	
Prot. N.	17792
Cat.	Class.
Fasc.	
Rilasciato il	

**Regolamento di gestione dell'impianto di compostaggio
collettivo di prossimità realizzato nel Comune di San
Maurizio C.se (TO), ex art. 214, comma 7 bis del D.Lgs.
152/06 e s.m.i.**

Sommario

Art. 1 Oggetto	2
Art. 2 Finalità	2
Art. 3 Rifiuti e materiali ammessi.....	2
Art. 4 Utenze conferenti e relative quantità.....	3
Art. 5 Accesso	3
Art. 6 Criteri gestionali	3
Art. 7 Referenti gestionali.....	4
Art. 8 Verifiche e controlli di processo	5
Art. 9 Informazione agli utenti	5
Art. 10 Utilizzo del compost prodotto.....	5
Art. 11 Divieti	6
Art. 12 Obblighi delle utenze conferenti.....	6
Art. 13 Obblighi del gestore dell'impianto	6
Art. 14 Applicazione del Regolamento.....	6

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento è redatto ai sensi dell'art. 214, comma 7 bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il quale prevede che "In deroga a quanto stabilito dal comma 7, ferme restando le disposizioni delle direttive e dei regolamenti dell'Unione europea, gli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, che hanno una capacità di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue e sono destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) previa predisposizione di un **regolamento di gestione dell'impianto** che preveda anche la nomina di un gestore da individuare in ambito comunale, possono essere realizzati e posti in esercizio con denuncia di inizio di attività ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in aree agricole, nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".

L'impianto in oggetto consiste nella realizzazione del compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili derivanti da cucine, mense, mercati, mediante compostiera statica.

La titolarità dell'impianto è del Comune di San Maurizio C.se, il soggetto gestore è il Consorzio CISA di Ciriè. I rapporti tra i due enti sono disciplinati da una convenzione.

Art. 2 Finalità

Il compostaggio collettivo è una forma di valorizzazione e riciclaggio della frazione organica dei rifiuti urbani, finalizzata alla riduzione degli impatti sull'ambiente e sulla salute umana della loro gestione. Infatti nel contesto in oggetto, accanto alla consolidata modalità di gestione della frazione organica dei rifiuti urbani attraverso la raccolta differenziata ed il successivo trattamento industriale centralizzato in impianto di compostaggio, trovano spazio sia l'autocompostaggio, data l'elevata presenza di abitazioni con annessa area verde, sia la gestione con compostaggio collettivo in loco, oggetto della presente relazione.

Art. 3 Rifiuti e materiali ammessi

In generale sono ammessi i seguenti rifiuti biodegradabili:

- rifiuti biodegradabili da cucine e mense (CER 20 01 08)
- rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (CER 20 02 01)
- segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci (CER 03 01 05)
- imballaggi in carta e cartone (CER 15 01 01)
- imballaggi in legno (CER 15 01 03)
- carta e cartone (CER 20 01 01).
- I rifiuti di segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci (CER 03 01 05) e gli imballaggi in legno (CER 15 01 03) sono ammessi solo se non trattati; sono esclusi i pannelli di truciolare.

Sono esclusi i rifiuti di carta (CER 20 01 01) e cartone (CER 15 01 01) contenenti inchiostro.

I rifiuti di carta (CER 20 01 01), cartone (CER 15 01 01) e gli imballaggi in legno (CER 15 01 03) sono ammessi limitatamente alle quantità necessarie come strutturante e non superano il 20% del totale dei rifiuti, in peso, immessi nella compostiera.

Sono inoltre ammessi come materiale strutturante i composti di legno vergine non inquinato quali pellet in legno non trattato, segatura, trucioli, residui di taglio, piallacci, scarti di corteccia e legno di adeguata pezzatura.

In particolare alle utenze conferenti si richiede di immettere i soli rifiuti biodegradabili di cucine e mense, limitando inoltre il conferimento di scarti di carne, pesce e formaggio, materiali più difficili da gestire e che possono diventare attrattivi per animali selvatici. Le utenze conferenti conduttrici degli orti potranno immettere solo quantità molto limitate di scarti di coltivazione. L'immissione di tali scarti dovrà essere monitorata dal gestore dell'impianto, il quale potrà anche, se ritenuto opportuno, vietarla del tutto.

L'esigenza di mantenere un adeguato livello di porosità alla massa in trasformazione, garantendo condizione aerobiche ed un corretto rapporto C/N, richiede di miscelare gli scarti di cucina con materiale di supporto ligno cellulosico (rami, foglie, trucioli di legno, paglia ecc.). Per garantire un corretto rapporto ed una qualità adeguata l'immissione del materiale strutturante è effettuata da addetti appositamente incaricati ed il materiale è fornito dal gestore e stoccato nell'apposito scomparto della casetta. In particolare si privilegia l'utilizzo di triturato di potature legnose di latifoglie.

Art. 4 Utenze conferenti e relative quantità

Le utenze conferenti sono utenze domestiche e non domestiche produttrici di rifiuti biodegradabili assimilati agli urbani appartenenti alle tipologie elencate all'art. 3.

L'elenco delle utenze autorizzate al conferimento è tenuto ed aggiornato dall'Amministrazione Comunale.

Al fine di consentire il corretto funzionamento, i rifiuti organici conferiti devono essere compatibili in qualità e quantità a quanto previsto nel presente Regolamento.

Si individua in 3.650 kg all'anno di rifiuti biodegradabili la potenzialità dell'impianto, alla quale vanno aggiunti il 20% circa (700 kg/anno) tra scarti colturali e materiali lignocellulosici di supporto.. Il materiale lignocellulosico indecomposto originato in seguito alle operazioni di vagliatura finale viene reimmesso nel ciclo di compostaggio.

Art. 5 Accesso

Il conferimento degli scarti di cucina è effettuato direttamente dagli utenti. Il materiale va conferito sfuso. Le utenze conferenti prestano la maggiore cura possibile nell'atto del conferimento, in termini di pulizia e decoro.

I soggetti autorizzati al conferimento sono esclusivamente le utenze autorizzate. L'accesso alla compostiera è riservato alle utenze degli orti urbani, gli scomparti saranno chiusi con chiave/lucchetto.

Al fine di evitare immissioni improprie degli scarti di cucina nel contenitore di maturazione o in quello di stoccaggio del materiale lignocellulosico strutturante, si prevede, per questi contenitori, la chiusura a chiave con un lucchetto. L'accesso è riservato ai referenti operativi ed ai tecnici incaricati del controllo.

Art. 6 Criteri gestionali

Il gestore dell'impianto, il Consorzio CISA, si deve attenere alle seguenti prescrizioni.

L'immissione del materiale ligno-cellulosico strutturante e la relativa miscelazione superficiale deve essere effettuata quotidianamente o almeno ogni due giorni nei mesi caldi (maggio-settembre) e almeno due volte alla settimana nel restante periodo dell'anno

L'arieggiamento, per mezzo di un apposito attrezzo, del materiale presente nello scomparto di immissione, deve essere effettuato almeno con frequenza settimanale nei mesi caldi (maggio-settembre) e almeno quindicinale nel restante periodo dell'anno.

Il rivoltamento del materiale, con trasferimento di quello presente nella parte inferiore del comparto di immissione, a trasformazione più avanzata, nel comparto di maturazione si deve effettuare almeno ogni 3-4 mesi, con frequenza più elevata nei mesi estivi e più bassa se la presenza di materiale strutturante è rilevante. In ogni caso si tratta di un'operazione non procrastinabile nel momento in cui il comparto di immissione è pieno. Infatti quando si raggiunge il 75-80% di riempimento del comparto di immissione occorre nel contenitore di maturazione, anche per evitare che gli utenti, all'atto dell'apertura dello sportello di immissione, si trovino a stretto contatto con la superficie della massa in trasformazione.

Il compost è prelevabile dopo un ciclo minimo dall'immissione degli scarti biodegradabili di 6 mesi.

Prima del prelievo e la distribuzione ai soggetti che ne hanno diritto deve essere effettuata una vagliatura, in modo da separare le componenti indecomposte, quali una parte del materiale lignocellulosico di supporto, e le frazioni estranee (plastica, metalli ecc.). Tale vagliatura deve avere una maglia non superiore a 20 mm.

In generale il riferimento tecnico per la gestione del compostaggio è individuato nel documento: "Linee guida per la realizzazione di iniziative di compostaggio di comunità mediante cumuli statici in cassoni o cassette" (http://www.c3-po.eu/pdf/download/linee-guida-compostaggio-di-comunita_rev_02.pdf)

Art. 7 Referenti gestionali

Il gestore incarica tra i conduttori degli orti alcune persone per il "tutoraggio dell'impianto.

I compiti dei referenti gestionali sono i seguenti:

- collaborazione alla sensibilizzazione ed informazione delle utenze conferenti ed in generale degli abitanti;
- verifica della qualità degli apporti di scarti di cucina
- aggiunta del materiale lignocellulosico strutturante;
- miscelazione degli ultimi apporti (miscelazione di superficie)
- mantenimento della pulizia e del decoro del sito
- collaborazione con il tecnico nelle operazioni di rivoltamento e vagliatura.

Tutti i conduttori degli orti aderenti al progetto ed evidentemente nello specifico i referenti gestionali devono essere preventivamente formati attraverso un ciclo formativo di almeno mezza giornata o una serata realizzato da un tecnico esperto (laureato in scienze agrarie o forestali o biologiche con specifica esperienza in tema di compostaggio).

In particolare la formazione deve essere caratterizzata dai seguenti elementi:

<i>Competenze necessarie:</i>	• conoscenza della tecnica di compostaggio adottata, con progressiva crescita del "saper fare" pratico • capacità di trasmissione delle informazioni agli utenti • conoscenza di alcuni semplici indicatori di corretto o cattivo funzionamento dell'installazione • capacità di risoluzione delle problematiche più semplici (es. presenza sacchetti, materiale visibilmente troppo secco o troppo umido, gestione immissione materiale strutturante)
<i>Contenuti della formazione:</i>	• Cosa sono i rifiuti urbani • la frazione organica dei RU ed il processo di compostaggio • il compostaggio di comunità, con particolare riferimento al contesto specifico • obiettivi dell'iniziativa in oggetto • tipologia di rifiuti organici trattati • aspetti specifici di processo e di organizzazione • compiti specifici richiesti ai referenti • il contatto con gli utenti
<i>Durata:</i>	mezza giornata

<i>Metodo didattico</i>	parte in aula e parte sul sito
-------------------------	--------------------------------

Nell'espletamento della propria attività i referenti gestionali vengono dotati di appositi DPI previsti dalle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Art. 8 Verifiche e controlli di processo

Ai fini di un corretto monitoraggio e della garanzia dell'adeguatezza del processo, devono essere effettuati sopralluoghi documentati da parte di un tecnico qualificato (almeno 4 volte l'anno, di cui 2 nel periodo maggio-settembre). Nel corso del sopralluogo il referente deve verificare:

- l'omogeneità del prodotto
- l'umidità e la temperatura
- l'assenza di impurità
- assenza di intrusioni (animali da cortile, animali selvatici, roditori, atti vandalici)
- l'assenza di odori
- la presenza di percolato.

Per quanto riguarda l'umidità si possono adottare metodi empirici di valutazione.

Ad ogni sopralluogo il tecnico compila una sintetica scheda di valutazione (cartacea o su cloud) e compila una scheda di esito ed eventuali prescrizioni per le utenze conferenti ("feedback") per gli utenti, che viene affissa in un apposito spazio sulla "casetta".

Il tecnico sovrintende alle operazioni di rivoltamento e vagliatura.

Art. 9 Informazione agli utenti

La comunicazione assume un ruolo importante nel favorire una percezione positiva dell'impianto sia da parte delle utenze interessate, sia da parte delle altre utenze o dei turisti.

Gli strumenti minimi da utilizzare sono così identificati:

- a) Segnaletica sul sito
 - Pannello informativo, che presenta l'impianto, gli obiettivi dell'iniziativa, gli scarti da immettere e quelli da evitare, le principali prescrizioni, i contatti per la segnalazione di eventuali problemi o la richiesta di ulteriori informazioni).
 - Locandina/adesivo su ciascun contenitore che indica il suo uso (scomparto di immissione, scomparto per il materiale strutturante, scomparto di maturazione).
 - Una bacheca per la fornitura di messaggi da parte del referente, del tecnico ecc.
- b) Materiali di comunicazione a seguito dei sopralluoghi periodici, con istruzioni e giudizio sulla situazione riscontrata dal tecnico
- c) Realizzazione di "mini eventi" in occasione della distribuzione del compost, almeno una volta all'anno.

Art. 10 Utilizzo del compost prodotto

Il compost prodotto viene assegnato dal gestore alle utenze conferenti, che potranno utilizzarlo per la coltivazione degli orti urbani.

In occasione della distribuzione del compost devono essere fornite agli utenti istruzioni per il suo uso corretto, alle quali questi si devono attenere.

Art. 11 Divieti

Nell'impianto è vietato:

- a. asportare materiale di qualsiasi tipo precedentemente conferito
- b. consegnare rifiuti e materiali diversi da quelli indicati nell'art. 3
- c. depositare rifiuti con modalità diverse da quelle indicate dal gestore.

Art. 12 Obblighi delle utenze conferenti

Le utenze conferenti sono obbligate a rispettare tutte le norme del presente regolamento e le istruzioni impartite dal gestore dell'impianto.

Art. 13 Obblighi del gestore dell'impianto

Il gestore dell'impianto avrà l'obbligo di sovrintendere al corretto funzionamento dell'attività di compostaggio, impartendo le corrette istruzioni ai Referenti gestionali e monitorando attraverso le periodiche verifiche ed i controlli di processo. In particolare dovrà:

- garantire che l'accesso sia riservato alle sole utenze conferenti
- garantire che i conferimenti siano quelli previsti per il compostaggio all'art. 214, comma 7 bis del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ii.
- provvedere al corretto bilanciamento tra rifiuti organici e strutturante
- provvedere alla verifica del compost prodotto
- provvedere al rilascio del compost prodotto dalle utenze conferenti in base ai criteri del Regolamento di gestione approvato dal Comune
- effettuare comunicazioni al Comune in caso di eventuali sospensioni del funzionamento dell'impianto o di compost non idoneo all'impiego agronomico.

Art. 14 Applicazione del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente alla sua pubblicazione. per quanto non espressamente contemplato, si applicano le norme ed i regolamenti comunali, nonché la normativa vigente in tema di rifiuti.